



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente

L'incentivo per la realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana e di irrigazione a goccia

Il Municipio di Arogno

Richiamati:

- L'art. 192 della Legge organica comunale
- L'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
- L'art. 53 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile del Comune di Arogno

Decreta

1. Campo di applicazione

L'Azienda Acqua Potabile del Comune di Arogno riconosce un sussidio del 20% dei costi di investimento necessari alla realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana, come pure per l'installazione di impianti di irrigazione a goccia, ritenuto un contributo massimo di CHF. 500.- per caso.

2. Beneficiari

A. Coloro che realizzano nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana sul territorio della giurisdizione comunale di Arogno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere elencati i seguenti scopi:

- Ad uso delle economie domestiche per l'irrigazione di giardini o il risciacquo dei WC.
- Ad uso artigianale o industriale per la pulizia delle stalle o per impianti di refrigerazione.

B. Coloro che installano impianti di irrigazione a goccia per l'orto o il giardino privato.

La richiesta di sussidio deve essere inoltrata conformemente al punto 4 della presente ordinanza.

In ogni caso gli impianti in oggetto dovranno essere strutturati in modo da escludere qualsiasi problema di ordine sanitario (proliferazione zanzare).

3. Impianti sussidiati

Sono considerati impianti di recupero dell'acqua piovana ai sensi della presente ordinanza i bidoni per la raccolta dell'acqua piovana con sistema antizanzara ed appositamente realizzati o messi in commercio. Sono altresì riconosciuti gli impianti ad uso delle economie domestiche, in particolare per le abitazioni mono e plurifamiliari.

4. Richiesta di sussidio

Le richieste devono essere inoltrate all'Azienda Acqua Potabile.

Alle stesse deve essere allegata una descrizione dettagliata dell'impianto. Per gli impianti di recupero dell'acqua piovana la descrizione dell'impianto deve essere comprensiva della capienza del serbatoio di riserva e lo scopo d'uso dell'acqua piovana recuperata.

5. Organo decisionale

L'Azienda Acqua Potabile di Arogno è competente a decidere sul versamento del contributo.

6. Controlli

L'Azienda Acqua Potabile, tramite il suo servizio tecnico, verifica sul posto le attrezzature, l'impianto e il suo funzionamento. L'Azienda può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS e dell'ufficio acquedotti, per i casi più elaborati. L'Azienda verifica il costo sulla base dei giustificativi di pagamento forniti dal richiedente.

7. Modalità di versamento del sussidio

Dopo le verifiche tecniche e finanziarie di cui al punto 5, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, l'Azienda Acqua Potabile provvede al versamento del sussidio calcolato secondo al punto 1, fino ad esaurimento del credito annuo previsto specificatamente a questo scopo.

Le richieste inevase per esaurimento del credito vengono messe in lista d'attesa; la relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

8. Casi particolari.

Eventuali eccezioni non contemplate dalla presente ordinanza verranno decise di volta in volta dall'Azienda Acqua Potabile.

9. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2013

10. Pubblicazione

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo di 15 giorni a partire dal 17 giugno 2013

11. Ricorso

È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione e in ogni caso di applicazione.

Il Sindaco:
Corrado Sartori

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:
Alessandro Vanini

Arogno, 11 giugno 2013, ris. Mun. n. 398 del 10 giugno 2013